



Modello 231
Parte Generale

Cliente

W.Training S.r.l.

Sommario



.....	1
DEFINIZIONI.....	3
IL DECRETO 231.....	3
INQUADRAMENTO NORMATIVO E SOGGETTI INTERESSATI	3
REATI PREVISTI DAL DECRETO 231.....	4
SANZIONI APPLICABILI.....	5
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	6
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	7
IL MODELLO 231 DI WT	8
ORGANISMO DI VIGILANZA	15
NORMATIVA APPLICABILE.....	15
REQUISITI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E/O DECADENZA.....	16
RAPPORTI TRA DESTINATARI E ORGANISMO DI VIGILANZA	17
NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
FUNZIONI E PREROGATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
FLUSSI INFORMATIVI	18
FORMAZIONE DEL PERSONALE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	19
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE	19
FORMAZIONE E INFORMAZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	20
SISTEMA DISCIPLINARE	20
PRINCIPI GENERALI	20
MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	21
MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE.....	21

MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI, PARTNER E TERZI.....	22
---	----

ALLEGATI	22
----------------	----

ALLEGATO 1: ANALISI DEI RISCHI COMPENSIVA DI EXECUTIVE SUMMARY, ALLEGATO A.....	22
---	----

ALLEGATO 2: ELENCO DEI MEMBRI DELL'ODV	22
--	----

Definizioni

Se non diversamente specificato in questo documento, le parole in maiuscolo hanno il significato indicato qui di seguito. Le parole evidenziate in grassetto (es. Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e Protocolli) si riferiscono ai documenti che costituiscono parte integrante del Modello 231.

“Decreto 231”: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

“Destinatari”: soggetti cui è rivolto il Modello 231.

“Ente”: per Ente si intende W.Training S.r.l. ossia la Società a cui si applica il Modello 231.

“Modello 231”: insieme di principi di comportamento di cui alla **Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e Protocolli** adottati al fine di prevenire la commissione di reati, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto 231.

“Organismo di Vigilanza e di Controllo” o “OdV”: organo di WT istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto 231 al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello 231.

“Protocollo”: procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

“Reati”: reati la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa derivante da reato a carico di WT, così come previsto dal Decreto 231.

“WT”: W.Training S.r.l.

Il Decreto 231

Inquadramento normativo e soggetti interessati

Il Decreto 231 emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ha recepito alcune Convenzioni internazionali (tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione, la Convenzione OCSE del 17 dicembre sulla corruzione) in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

L'articolo 11 della sopracitata legge delega ha previsto:

- l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo costituzionale, in relazione alla commissione di alcuni reati tassativamente indicati;
- un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità;
- l'attribuzione della responsabilità all'ente nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti;
- l'esclusione della responsabilità dell'ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
- un catalogo di sanzioni;
- la competenza del giudice penale;
- l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha fatto seguito il Decreto 231, che ha introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi, nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitano (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha pertanto inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In particolare, l'articolo 5 del Decreto 231 dispone che l'ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. apicali);
- da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Resta inteso che l'ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell'interesse proprio o di terzi (art. 5, comma 2, del Decreto 231).

Il Decreto non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni), agli enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono attività di rilievo costituzionale (es. sindacati e partiti politici).

Nelle ipotesi di reato commesso da una persona fisica, l'ente risponde a titolo di responsabilità autonoma per non essersi dotato di un modello organizzativo in grado di impedire la commissione del tipo di reato verificatosi. Difatti, il Modello 231 è finalizzato ad implementare un sistema di prevenzione in grado di mandare l'ente esente da responsabilità in sede penale.

Occorre precisare che la responsabilità dell'ente può sussistere anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato non sia identificato, ovvero imputabile.

Reati previsti dal Decreto 231

La sezione III del Decreto 231 indica le seguenti fattispecie di reato quali reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente. Tale catalogo di reati è oggetto di costante aggiornamento e, al momento, può essere così suddiviso:

- Delitti commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto, come modificati dalla L. 190/2012);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto, introdotto dalla L. 48/2008);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto, introdotto dalla L. 94/2009);
- Delitti di falso in monete, carte di credito, valori bollati e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, modificato dalla L. 99/2009);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto, introdotto dalla L. 99/2009);
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto, come modificati dalla L. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.lgs. 38/2017);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o leggi speciali (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla L. 7/2003);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla L. 7/2006);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto, come modificato dal D.lgs. 39/2014 e dalla L. 199/2016);
- Delitti di abusi di mercato e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto, introdotto dalla L. 62/2005 e art. 187quinquies TUF, modificato dal d.lgs. 107/2018);

- Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotto dalla L. 123/2007);
- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, come modificato dalla L. 186/2014, nonché dal D.lgs. 195/2021);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 e art. 25-octies.1, comma 2 del Decreto, introdotti dal D.lgs. 184/2021);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto, come modificato dalla L. 116/2009 e dal D.lgs. 121/2011);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 121/2011);
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 121/2011 e modificato dalla L. 68/2015 e dal D.lgs. 21/2018);
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 109/2012), nonché di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina introdotti dalla L. 161/2017;
- Reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto, introdotto dalla L. 167/2017);
- Delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto, introdotto dalla L. 39/2019);
- Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto, introdotto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. 75/2020);
- Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto, introdotto dal D.lgs. 75/2020);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto, introdotto dalla L. 22/2022)
- Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevices del Decreto, introdotto dalla L. 22/2022);
- Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006).

Per l'elenco delle specifiche fattispecie rilevanti si rimanda al Decreto 231.

Sanzioni Applicabili

In base all'articolo 9 del Decreto 231, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Sanzioni pecuniarie

Il Decreto 231 prevede che le sanzioni pecuniarie siano sempre applicate in caso di accertata responsabilità dell'ente e che la condanna sia commisurata sulla base di quote, in numero non inferiore a cento e non superiore a mille. L'importo di ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Nella commisurazione della sanzione il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, in modo tale da rendere efficace ed effettiva la sanzione comminata. La responsabilità dell'ente si estende entro i limiti del suo patrimonio ovvero del fondo comune.

Sanzioni interdittive

Per talune fattispecie tassativamente elencate nel Decreto 231 è prevista l'irrogazione di una sanzione interdittiva. Diversamente dalle sanzioni pecuniarie (sempre applicabili), le interdittive si applicano solo qualora specificamente previste in relazione al reato commesso, in caso di reiterazione dell'illecito ovvero in cui l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità dal reato commesso in presenza di gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto 231 sono le seguenti:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività. Tale sanzione si applica soltanto quando le altre sanzioni risultano inadeguate alla fattispecie e comporta la sospensione o la revoca delle licenze o concessioni funzionali all'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Il divieto può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinati settori dell'amministrazione;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e vi siano fondati elementi da cui desumere l'esistenza di un concreto pericolo di commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, le misure interdittive potranno essere applicate anche in via cautelare.

Confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta dal giudice, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato nonché i diritti acquisiti dai terzi di buona fede. Qualora non sia possibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa potrà essere disposta su altri beni, utilità o denaro di valore equivalente.

Pubblicazione della sentenza

Il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna quando nei confronti dell'Ente sia applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione deve essere effettuata a spese dell'ente in uno o più giornali nonché mediante affissione nel comune in cui l'Ente ha la propria sede.

Condizioni di esclusione dalla responsabilità dell'Ente

Gli articoli 6 e 7 del Decreto 231 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'ente dalla responsabilità, distinguendo ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale da quella di reato commesso da sottoposti.

Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'ente (membri dell'organo amministrativo o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.). In questo caso, è prevista una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1, del Decreto 231 di seguito riportato.

Nel caso di "reati commessi da soggetti in posizione apicale" l'articolo 6, comma 1, del Decreto 231 dispone che l'ente non sarà soggetto a responsabilità amministrativa se prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento ad un organismo dell'Ente dotato di poteri d'iniziativa e di controllo (OdV);
- b) i soggetti agenti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- c) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV di cui alla lettera b).

Il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Per sottoposti/subordinati si intendono coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati, legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente stesso. In questo caso, l'ente è ritenuto responsabile qualora l'illecito si sia realizzato a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto, in tali casi, sarà configurabile una responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, configurando una specifica colpa dell'ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti, l'articolo 7, comma 1, del Decreto 231 dispone che *"l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"*. Il comma 2 invece prevede che: *"in ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato - (presunzione di esclusione) - un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

L'art. 7, commi 3 e 4, del Decreto 231 prevede una generale esenzione della responsabilità dell'ente per le ipotesi di commissione dei reati da parte dei soggetti apicali e sottoposti, qualora rispetti i seguenti dettami:

- siano previste dal modello organizzativo e dai suoi protocolli misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e fare emergere tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'ente;
- vi sia una verifica periodica e la modifica del modello organizzativo e dei suoi protocolli qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'ente;
- esista e venga efficacemente attuato un idoneo sistema disciplinare.

Il legislatore ha predisposto un particolare modello d'imputazione dell'ente, prevedendo il seguente meccanismo processuale d'inversione dell'onere della prova, in base al quale l'ente deve provare:

- la predisposizione di modelli di organizzazione e di gestione;
- l'idoneità dei modelli a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'affidamento ad un autonomo organismo di controllo (OdV);
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- la vigilanza dell'organismo di controllo.

Pertanto, alla predisposizione di tali modelli è legato l'esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17 del Decreto 231) e sulle misure cautelari (articolo 49 del Decreto 231).

Il modello di organizzazione e gestione

Il Decreto 231 prevede che il modello organizzativo, da adottare quale condizione esimente, debba rispondere a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2, 3, 4 e articolo 7 commi 3, 4 del Decreto 231).

In sintesi, i requisiti così come integrati anche dalla giurisprudenza, si traducono nella costruzione di un modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto 231;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- conferire ad un organo ad hoc le funzioni di vigilanza (OdV) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto 231, il modello è predisposto e approvato dall'organo dirigente e le successive modifiche o integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Il presente documento costituisce la **Parte Generale** del Modello 231 di WT.

Il Modello 231 di WT

L'attività di WT

W.Training è una società di formazione e servizi che ha lo scopo di creare opportunità e progetti di sviluppo per le imprese e per le persone. In particolare, la Società propone soluzioni per la formazione finanziata, un ampio catalogo di corsi aziendali e open, prodotti per l'e-learning e servizi di consulenza nel campo dei finanziamenti e delle agevolazioni alle imprese per progetti di sviluppo aziendale e territoriale. WT si propone di essere uno stimolo creativo, incrementando le possibilità e le opportunità di apprendimento continuo, di sostegno agli investimenti in innovazione tecnologica di prodotto e processo, digitalizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione attraverso la finanza agevolata - in modo da concorrere attivamente al processo di innovazione del nostro Paese. L'attività di W.Training permette di:

- rendere stabile e formalizzato il processo di progettazione e di realizzazione delle attività formative interne;
- aumentare la consapevolezza della natura strategica della formazione per l'intera organizzazione sia dal punto di vista della crescita professionale dei lavoratori sia per la competitività e l'efficienza aziendale;
- ottimizzare il ricorso alla finanza agevolata a supporto delle attività individuate;
- accrescere l'engagement delle persone nei confronti dell'azienda;
- rendere la formazione diretta conseguenza della strategia aziendale;
- non incidere in termini di costo, sul modello outsourcing e, nello stesso tempo, seguire il processo della formazione dal principio alla fine.

La società dispone di quattro sedi didattiche a Modena, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Varese. Recentemente WT ha acquisito il 70% del capitale sociale di Corsi di Lingue Varese srl, società che dal 1950 si occupa di formazione linguistica con l'obiettivo di accrescere la propria presenza sul territorio lombardo.

Ai fini del Modello 231 si fa riferimento all'organizzazione di WT, il cui assetto attualmente in vigore è quello indicato nell'Allegato 1 della **Parte Speciale**."

Destinatari

Il Modello è indirizzato a tutti coloro che svolgono attività identificate a rischio. Nello specifico le disposizioni ivi contenute sono rivolte ai seguenti Destinatari:

- amministratori, sindaci, direttori, responsabili delle divisioni e dei dipartimenti e dipendenti;
- Terzi destinatari, ovvero tutti coloro che, esterni a WT, operano direttamente o indirettamente per la stessa (es. consulenti, collaboratori, fornitori, partner commerciali, ecc.).

WT cura la diffusione del Modello 231 all'interno dell'Ente e ne assicura la diffusione a tutti i Destinatari anche attraverso la previsione di apposite clausole contrattuali che obbligano i soggetti contraenti al rispetto del Modello 231, del **Codice Etico** e dei relativi **Protocolli**.

Obiettivi del Modello

Con l'adozione del Modello 231, WT si pone l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi di comportamento e di **Protocolli** che, ad integrazione del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe dei poteri, insieme agli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle prescrizioni del Decreto 231.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello 231 possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di WT, affinché gli stessi tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231.

Lo scopo del Modello 231 adottato è pertanto identificabile nella costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo volto a prevenire i reati cui al Decreto 231.

Quale corollario di tale assunto vengono attribuite al Modello 231 le seguenti funzioni primarie:

- rendere consapevole tutto il personale di WT e coloro che con la stessa collaborano o intrattengono rapporti di qualsivoglia natura di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata da WT in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la stessa si è uniformata nell'espletamento della propria missione in conformità al **Codice Etico**;
- dotare WT di strumenti di monitoraggio delle “aree di attività a rischio”, a fini di un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi;
- assicurare la prevenzione della commissione di illeciti anche mediante la formazione di tutti i Destinatari del Modello 231 e l'istituzione di un sistema sanzionatorio per i casi di violazione dello stesso, nonché del **Codice Etico**.

L'architettura del Modello 231 prevede:

- l'individuazione (mappatura) delle “aree di attività a rischio”, ossia attività nel cui ambito si ritiene insistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- le regole di comportamento cui uniformarsi.

Il presente Modello 231, predisposto tenendo presenti le prescrizioni del Decreto 231, costituisce aggiornamento delle precedenti versioni approvate nel 2018 e poi nel 2021.

Struttura del Modello 231

Il processo di definizione del Modello 231 si è articolato principalmente in due fasi:

- identificazione delle attività sensibili e definizione del livello di rischio: tale fase ha presupposto una mappatura delle aree di WT e un'analisi dell'attività volta ad individuare le aree a rischio reato, cui segue l'individuazione delle eventuali carenze organizzative, con previsione di interventi correttivi (cfr. [Allegato 1](#));
1. progettazione del sistema di controllo interno: tale fase (il Modello 231) concretizza la preventiva valutazione del sistema di controllo interno, una fase di adeguamento e integrazione, e infine nell'adozione di appositi protocolli atti a garantire un'efficace azione preventiva.

Nella costruzione del Modello 231 un concetto critico da tenere presente è certamente quello di “rischio accettabile”. Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle norme del Decreto 231, assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione di reati.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al Decreto 231, la “soglia di accettabilità” deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non può essere aggirato, se non fraudolentemente. Il concetto di frodolenza è stato oggetto di pronunce giurisprudenziali che ne hanno chiarito il significato; quest'ultimo deve essere inteso come “*condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola*” escludendo che tale condotta possa essere ravvisata con una semplice violazione diretta del Modello 231 (Cass. Pen., sez. V, 30.12.2014, n. 3307; Cass. Pen., sez. II, 09.12.2016, n. 52316).

In sintesi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo (e, quindi, un Modello 231) efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di WT possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive dell'Ente
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive dell'Ente.

Dal punto di vista della struttura, il Modello 231 si compone di:

- **Codice Etico**;
- **Parte Generale**, introduttiva ed esplicativa degli elementi essenziali del Modello 231 (il presente documento);
- **Parte Speciale**, costituita dalle specifiche procedure per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231.

Il Modello 231 adottato da WT sulla base anche di un'attenta analisi organizzativa, evidenzia i seguenti punti cardine che rappresentano i principi ispiratori dello stesso:

- la mappa delle attività sensibili di WT, ossia delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto 231 (si veda [Allegato 1](#));
- l'attribuzione all'OdV dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello 231;
- la verifica ed archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del Decreto 231 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a possibile rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'OdV di tutte le risorse utili per poter effettuare i controlli;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti tenuti nel contesto di WT, nonché del modello con conseguente aggiornamento periodico;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale, tra cui l'adozione di ulteriori procedure che disciplinino nuove tipologie di reato nonché le modifiche delle procedure adottate che andranno ad aggiungersi alla **Parte Speciale** sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

E' in ogni caso attribuito all'OdV la facoltà di proporre modifiche al Modello 231.

In particolare, l'OdV potrà intervenire con un'attività di proposta in ordine alla:

- introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non fosse sufficiente la sola revisione di quelle esistenti;
- revisione dei documenti che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni di riferimento di strutture organizzative sensibili o che comunque svolgano ruoli significativi in attività a rischio;
- introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
- evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale.

Adozione e diffusione del Modello 231

L'adozione del Modello 231 da parte di WT è attuata secondo i seguenti criteri:

1. Predisposizione e aggiornamento del Modello 231: tali funzioni sono svolte ad opera di WT, anche con l'ausilio di consulenti esterni;
2. Approvazione del Modello 231: in coerenza con il **Codice Etico**, la **Parte Generale** e la **Parte Speciale** del Modello 231 sono approvate nella loro prima versione dal Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 28/06/2018, poi aggiornato una prima volta con delibera del 15/06/2021 ed infine nella corrente versione del 18/12/2024. Contestualmente all'adozione del Modello 231 a cura del Consiglio di Amministrazione si è provveduto alla nomina dell'OdV;

3. Applicazione e verifica del Modello 231: è rimessa a WT la responsabilità in tema di applicazione del Modello 231 adottato; al fine di ottimizzarne l'applicazione è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto di WT. Resta compito primario dell'OdV esercitare i controlli in merito all'applicazione del Modello 231 adottato;
4. Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello 231: è attribuito all'OdV il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione omogenea e il controllo del Modello 231 di WT.

Il Modello 231, nella sua **Parte Generale** e nella sua **Parte Speciale**, nonché il **Codice Etico**, vengono diffusi all'interno e all'esterno di WT secondo le seguenti modalità:

- Pubblicazione di uno stralcio del Modello 231 sito di WT e deposito di copia integrale presso l'ufficio del Personale.
- Pubblicazione del Modello 231 e degli allegati in un'apposita sezione dello *share* aziendale;
- consegna di una copia dello stesso ai nuovi assunti.

Attività sensibili di WT

WT, a seguito di un'attenta analisi condotta al fine di rilevare le aree a rischio ai sensi del Decreto 231, ha individuato le seguenti categorie di reato, per le quali vi può essere rischio, anche solo teorico, di commissione da parte di soggetti in posizione apicale dell'azienda o di soggetti sottoposti alla direzione di questi ultimi e precisamente:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto 231)

Per quanto riguarda questa categoria di reati, particolare attenzione è riservata alle seguenti attività sensibili:

- gestione delle procedure di gara e/o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse (appalto, fornitura o servizi) e gestione delle attività commerciali;
- gestione delle attività e procedure legate al rilascio di autorizzazioni;
- gestione dei rapporti con la P.A. legati allo svolgimento di un'attività di impresa: sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro e ambiente, nonché in caso di accessi, ispezioni o verifiche da parte di pubblici ufficiali;
- gestione delle attività e procedure legate alla richiesta e concessione di erogazioni, sovvenzioni o fondi pubblici;
- contributi/sponsorizzazioni a congressi ed altri eventi.

Tali attività risultano particolarmente sensibili per WT in quanto connesse alle sue attività primarie che consistono nella richiesta e ottenimento di fondi e contributi per le attività di formazione finanziata. Talvolta è WT stessa che beneficia dei fondi di formazione che poi utilizza per i propri clienti, in altri casi, invece, WT richiede il finanziamento direttamente per conto dei propri clienti.

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto 231)

In relazione a tali fattispecie, si dovrà prestare particolare attenzione al rispetto della libera concorrenza e all'utilizzo di pratiche commerciali corrette nei confronti di tutti i partner commerciali di WT.

Reati societari (articolo 25 ter del Decreto 231)

L'esistenza di presidi interni volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni contabili e di vigilanza previste dalla normativa applicabile, dovranno garantire la trasparenza dell'attività e la corretta rendicontazione dei risultati conseguiti, così da costituire un adeguato sistema di controllo. La presenza di tali elementi costituisce un presidio per una efficace attività di controllo e di tracciabilità delle operazioni, di monitoraggio delle stesse e la separazione dei ruoli delle diverse funzioni coinvolte anche nella predisposizione e approvazione dei bilanci.

In particolare, occorrerà porre particolare attenzione a: operazioni sul capitale sociale, predisposizione dei bilanci e redazione degli stessi, rapporti con il revisore nominato, acquisti di beni e servizi, investimenti, gestione dei flussi finanziari.

Reati in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 25 septies del Decreto 231)

In relazione all'evoluzione della specifica normativa sarà necessario seguire le previsioni normative in materia di sicurezza sul lavoro, che potranno anche dettare apposite disposizioni ai fini dell'attuazione del Modello 231 come esimente.

In tutti i casi, dovrà essere attuata un'attività di controllo del rispetto delle misure adottate da WT e volte a tutelare la salute dei dipendenti e il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro in relazione a qualsiasi attività lavorativa prestata. In ogni caso si precisa che tale tipologia di reati non sono particolarmente a rischio rispetto al business di WT che presenta principalmente rischi connessi a lavori videoterminali. Si ritiene comunque fornirne adeguato presidio stante la tipologia e rischi connessi a tali reati.

Reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio (articolo 25 octies del Decreto 231)

Riguardo a tali fattispecie di reati, dovranno essere oggetto di specifica attenzione: la gestione dei flussi finanziari, le procedure di acquisto di beni e servizi, nonché eventuali investimenti.

Reati in materia di criminalità informatica e trattamento illecito di dati personali (articolo 24 bis del Decreto 231)

Riguardo a tali fattispecie di reati, sono considerati processi di rischio in particolare quelli di:

- Gestione della sicurezza dei sistemi informatici (Gestione di accessi, account e profili);
- Gestione delle reti di telecomunicazione;
- Gestione dei sistemi hardware;
- Gestione dei sistemi software;
- Gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT;
- Gestione della documentazione in formato digitale;

Questa tipologia di reati si ritiene particolarmente significativa per WT in ragione delle attività svolte dall'area Digital Learning che si occupa principalmente dello sviluppo di soluzioni ed erogazione di formazione e-learning e dello sviluppo di applicativi software per il digital learning. Inoltre, le attività di WT sono svolte principalmente tramite strumenti informatici.

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto 231)

In relazione a tali fattispecie, occorrerà prestare particolare attenzione alla posta elettronica aziendale e all'utilizzo della rete internet a disposizione di WT. Inoltre, i contenuti formativi erogati possono essere protetti da diritto di autore del formatore e dell'azienda cliente di WT e pertanto occorre prestare particolare attenzione alla corretta regolamentazione di tali aspetti nelle disposizioni contrattuali.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto 231)

In ordine alla commissione di tale reato, si dovrà prestare particolare attenzione alla condotta dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente in un procedimento penale. Ad oggi tale rischio è remoto, ma si ritiene necessario presidiarlo adeguatamente stante l'importanza dello stesso.

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231)

Si ritiene astrattamente possibile la commissione di reati tributari. In particolare, sono ritenuti processi a rischio:

- Acquisto di lavori, beni e servizi;
- Attività che prevedono il ricorso (diretto o indiretto) a manodopera, ad esempio, in caso di affidamento di appalti;
- Selezione e monitoraggio dei fornitori;
- Eventi e sponsorizzazioni;
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure aperte, ristrette o negoziate (affidamento diretto o trattativa privata o gare);

- Omaggi, regali e benefici;
- Operazioni su capitale e destinazione dell'utile;
- Gestione di controversie e attività giudiziali;
- Spese di rappresentanza e spese promozionali;
- Spese di trasferta e anticipi;
- Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di rapporti, adempimenti, verifiche, ispezioni concernenti le attività aziendali in materia fiscale;
- Gestione della tesoreria e delle transazioni finanziarie (anche infragruppo);
- Gestione fiscale;
- Tenuta della contabilità e predisposizione dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico;
- Gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione dei documenti elettronici con valore probatorio.

WT in ragione di questi rischi specifici ha adottato delle procedure che sono funzionali alla prevenzione degli stessi. Un maggiore dettaglio sul punto verrà fornito nella **Parte Speciale** del Modello 231.

Per quanto riguarda le restanti categorie di reato di seguito riportate, esse appaiono solo astrattamente e non concretamente ipotizzabili per i seguenti motivi:

Reati in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto 231)

Riguardo a tali fattispecie di reati, si dovrà prestare particolare attenzione alla fase di acquisto di beni e servizi, agli investimenti, nonché nella ricerca, selezione e assunzione del personale. In questi ambiti occorrerà valutare accuratamente i requisiti di affidabilità e onorabilità dei soggetti su cui non si hanno adeguate informazioni soprattutto in caso di definizione di partnership per la realizzazione di progetti con più controparti. Tuttavia, seppur il rischio di commissione di tale reato risulta particolarmente insidioso, per la tipologia di business di WT non si ritiene verosimile.

Delitti ambientali (art. 25 undecies del Decreto 231)

I delitti richiamati dalla norma inseriscono per lo più a condotte di alterazione irreversibile o significativo danneggiamento dell'ambiente o di una particolare specie animale o vegetale, nonché la gestione di materiale radioattivo, esercizio di discarica abusiva o inquinamento provocato da scarichi di sostanze pericolose. Per il tipo di business di WT non si ritiene tale fattispecie a rischio in quanto gli unici rifiuti prodotti sono carta e smaltimento di device aziendale, senza particolare impatto sui reati ambientali, non essendo WT nemmeno soggetta a dichiarazioni ambientali e relativi adempimenti.

Impiego di cittadini irregolari (art. 25-duodecies del Decreto 231)

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, WT corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie. Tuttavia, seppur verosimile e sempre possibile l'assunzione di personale straniero, non si ritiene tale fattispecie a rischio per WT, stante la tipologia di business svolto.

Falso in monete o valori bollati (art. 25 bis del Decreto 231)

L'attività svolta da WT non comprende settori nei quali si possano riscontrare le modalità tipiche che caratterizzano la commissione dei reati summenzionati, in particolare la messa in circolazione di danaro o l'utilizzo di strumenti e macchinari idonei alla produzione di monete, banconote o valori bollati.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 e 25-octies.1, comma 2 del Decreto 231)

Stante l'attività di WT non si ritiene verosimile la realizzazione di questa condotta che presuppone in concreto la possibilità che vengano realizzati strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Delitti in materia doganale (art. 25 sexiesdecies del Decreto 231)

Tale fattispecie non si ritiene applicabile a WT che non vende prodotti ma servizi e non eroga gli stessi fuori dal territorio.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 25 quater del Decreto 231)

Il rischio di commissione di tali reati è basso se non addirittura remoto in considerazione del tipo di attività che WT svolge. In particolare, il rischio di reati con finalità di terrorismo potrebbe in astratto connettersi alle attività di sponsorizzazione di enti eventualmente finanziati da terroristi, ma tale settore è già oggetto di attenzione quale "attività sensibile" di WT. Ad ogni modo, si ritiene opportuno sottolineare tale aspetto nella **Parte Speciale** del Modello 231, anche con riferimento al reato di cui all'art. 270-bis del codice penale.

Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quinquies del Decreto 231)

Tale delitto potrebbe essere commesso da società che hanno ad oggetto attività medico-chirurgica o che operano in contatto con realtà di quel settore. L'attività di WT non rientra in tale categoria, pertanto non si ritiene opportuno predisporre particolari cautele in ordine al delitto richiamato.

Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto 231)

Tali tipologie di illeciti non si ritengono configurabili nella realtà di WT, in quanto la società non emette alcun tipo di strumenti finanziari o non fa parte di un gruppo di società con tali caratteristiche.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto 231)

Il rischio di commissione di questi reati si ritiene basso in ragione della tipologia di attività svolte da WT. Le attività che devono essere comunque gestite con attenzione sono quelle legate alle sponsorizzazioni per come verrà meglio approfondito nella **Parte Speciale**.

Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto 231)

Si ritiene che WT, stante la tipologia di business svolto che non prevede il commercio di beni culturali, sia esente dal rischio di commissione di questi reati. Dovrà essere tuttavia prestata attenzione ad eventuali proprietà immobiliari che abbiano valore di bene culturale in caso di alienazione degli stessi.

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto 231)

Si ritiene che in ragione della natura delle attività svolte da WT, non vi sia rischio di commissione di questi reati.

In conclusione, in coerenza a quanto sin qui rilevato, nella realtà di WT, come da **Allegato 1** sono state individuate specifiche 'attività sensibili'. Più precisamente, si tratta di aree di applicazione funzionale, tipiche di WT, nel cui ambito è possibile registrare, anche se solo in via potenziale, la commissione di reato.

Per ciascuna delle citate aree, nella **Parte Speciale** del presente Modello 231, sono state descritte le singole fasi operative, le cui modalità procedurali devono essere osservate da tutti gli operatori interessati per competenza.

Le modalità procedurali rappresentate possono essere modificate solo ed esclusivamente con atto formale assunto dal Consiglio di Amministrazione su impulso del medesimo e/o dell'OdV.

È inteso che l'OdV ha la facoltà di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale o dell'attività di WT, potranno essere aggiunte alle attività sensibili.

Organismo di Vigilanza

Normativa applicabile

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto 231, WT ha istituito un Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza dell'applicazione e aggiornamento del Modello 231.

Come previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231, l'OdV è interamente composto da un membro esterno a WT a composizione monocratica e ciò anche in ragione del fatto che deve svolgere attività specialistiche che presuppongono la conoscenza di strumenti e tecniche ad hoc e il suo operato deve essere caratterizzato da continuità d'azione.

Le norme relative all'organizzazione interna e al funzionamento dell'OdV sono adottate dallo stesso con specifico **Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**.

L'OdV ha struttura monocratica e il proprio membro deve vantare una consolidata esperienza nell'ambito dei controlli ed un'adeguata preparazione in campo amministrativo nonché di un alto livello di autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

Pertanto, lo stesso non può essere fatto coincidere con il Consiglio di Amministrazione e deve rispettare i caratteri di continuità di azione e di struttura interna, ed essere posizionato in un contesto di organigramma e di linee di riporto che garantiscano la necessaria autonomia.

La funzione deve essere comunque attribuita evidenziando la necessità che, nei limiti del possibile, a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni e attività operative, ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello 231.

Requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

A garanzia della effettività ed efficacia della sua azione, costituiscono requisiti indefettibili dell'OdV:

Autonomia dei poteri di iniziativa e di controllo (ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto 231)

Da intendersi come libertà d'azione e autodeterminazione per poter operare in assenza di qualsivoglia forma di interferenza e condizionamento da parte del management. Tali caratteristiche possono corrispondere all'assenza di condizionamenti di tipo economico, interessi personali, situazioni di conflitto d'interessi e assenza di compiti operativi attribuiti a membri dell'OdV. A tal fine, deve essere garantita all'OdV autonomia di posizione, mediante l'inserimento quale unità di staff gerarchicamente elevata dal CdA e deve essere riconosciuto un budget adeguato al quale l'Organismo di Vigilanza possa attingere in autonomia.

Indipendenza

Il componente non deve risultare in conflitto d'interessi con WT (artt. 2398 e 2399 codice civile) ed essere indipendente nei confronti della stessa, quindi del suo management. Per questo nelle società di medie dimensioni (nonché nelle partecipate/controllate pubbliche) si privilegia una composizione mista dell'OdV (interni ed esterni) per bilanciare la necessaria conoscenza di WT con l'indipendenza dallo stesso. Non soddisfano i requisiti di indipendenza i soggetti che:

- hanno legami di parentela/affinità con vertici societari;
- intrattengono o hanno intrattenuto in tempi recenti ricorrenti rapporti con WT (questo per quanto riguarda i membri esterni dell'OdV; gli interni devono essere individuati tra soggetti che non hanno compiti operativi e/o di gestione).

Onorabilità

Criterio desumibile dalla normativa civilistica relativa agli amministratori (art. 2382 codice civile).

Professionalità

Secondo le Linee guida di Confindustria (recepita anche dalla giurisprudenza) l'OdV deve garantire una doppia professionalità:

- Competenze specifiche in tecniche di analisi e valutazione dei rischi, metodologie di individuazione delle frodi, processi per l'individuazione dei punti di debolezza, attività ispettiva, consulenziale;
- Competenze giuridiche: principalmente penali.

Continuità d'azione

Necessità di monitorare in modo costante la coerenza tra comportamenti previsti dal Modello 231 e attività in concreto svolte. Per avere continuità occorre garantire un adeguato compenso (ad hoc, per la sola funzione ovvero integrativo per funzioni diverse da quelle di OdV).

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, le cui regole relative alla sua composizione e poteri sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione di WT, che le approva unitamente al **Codice Etico**, è un organo monocratico così composto:

- Avv. Francesca Tugnoli, Avvocato penalista ed esperta in materia di protezione dei dati personali, esterna a WT.

La nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle predette regole fondamentali.

L'Organismo di Vigilanza ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione con le particolari mansioni di informativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello 231, nonché per le conseguenti proposte di applicazione delle relative sanzioni.

Si prevede inoltre che l'Organismo di Vigilanza riferisca anche al Consiglio di Amministrazione circa la commissione dei reati e in ordine alle eventuali carenze del Modello 231.

In tutti i casi, l'Organismo di Vigilanza riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione.

Cause di ineleggibilità e/o decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna (anche con sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss del codice di procedura penale) per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto 231;

- sentenza di condanna di primo grado di WT ai sensi del Decreto 231, ovvero un procedimento penale concluso con una sentenza di patteggiamento ex art. 444 ss. del codice di procedura penale, ove risulti “*l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo*” secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto 231;
- la sussistenza di cause di ineleggibilità previste dall’art. 2399 del codice civile, in particolare: la mancanza di capacità, la sussistenza di rapporti di parentela con l’organismo dirigente di WT;
- la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 2382 del codice civile, così come richiamato dall’art. 2399, comma 1, lett. a) del codice civile. In particolare: interdizione, inabilitazione, dichiarazione di fallimento, condanna a una pena che comporta l’interdizione (anche temporanea) da pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. la cancellazione dall’albo dei Dottori Commercialisti o da quello degli Avvocati, ecc.).

In casi di particolare gravità, anche prima della sentenza passata in giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre, la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un soggetto *ad interim*.

Fatta salva l’ipotesi di una rivisitazione del ruolo e del posizionamento dell’Organismo di Vigilanza sulla base dell’esperienza di attuazione del Modello 231, l’eventuale revoca degli specifici poteri propri dell’Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa o al venir meno dei requisiti di professionalità, continuità d’azione, onorabilità, autonomia e indipendenza.

La potestà di dichiarare la decadenza dei membri dell’Organismo di Vigilanza spetta unicamente al Consiglio di Amministrazione.

Rapporti tra Destinatari e Organismo di Vigilanza

Tutti i soggetti che operano all’interno di WT sono tenuti all’osservanza del Modello 231. Per gli aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul Modello 231, i predetti soggetti potranno sempre rivolgersi all’Organismo di Vigilanza.

I responsabili delle diverse aree devono trasmettere all’OdV le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal Modello 231, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati.

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello 231 che la struttura dei WT.

L’Organismo di Vigilanza potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e di controllo dell’organo stesso.

Nomina dell’Organismo di Vigilanza

In ossequio a quanto previsto dal Decreto 231, il Consiglio di Amministrazione di WT ha nominato l’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il componente dell’Organismo di Vigilanza è individuato conformemente ai criteri espressi nelle precedenti sezioni “Composizione dell’Organismo di vigilanza” e “Cause Ineleggibilità e/o Decadenza” e la loro carica decade allo scadere del rispettivo mandato.

Il nominativo del componente dell’OdV sono riportati nell’[Allegato 2](#) alla **Parte Generale** relativo alla delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione.

L’OdV può intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione e riportare anche in tale sede le problematiche in essere.

Funzioni e prerogative dell'Organismo di Vigilanza

In linea con quanto stabilito dal Decreto 231 e in particolare dagli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7, comma 4, l'Organismo di Vigilanza:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul funzionamento del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del Modello 231 e ne assicura il costante aggiornamento al mutare delle esigenze aziendali, anche mediante la formulazione di proposte da sottoporre agli organi dirigenti;
- effettua controlli, ispezioni e verifiche a campione con particolare attenzione alle cd. aree a rischio.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:

- vigila affinché le procedure e i controlli siano poste in essere e documentate in maniera conforme;
- vigila affinché i principi etici siano rispettati;
- avvia indagini interne e ispezioni soprattutto nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello 231, ovvero la commissione di reati;
- promuove iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello 231 tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con WT;
- si coordina con il Responsabile del Personale al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;
- si coordina con i responsabili delle varie funzioni presenti in WT per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello 231;
- verifica l'aggiornamento del Modello 231 e della mappatura dei rischi in relazione alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi di WT, invitando il Consiglio di Amministrazione a procedere all'aggiornamento;
- segnala le violazioni accertate al dipartimento HR competente per l'apertura del procedimento disciplinare e adempiere tutti gli obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa in materia di antiriciclaggio dal Decreto 231;
- verifica che tutte le violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate;
- raccoglie, elabora e conserva tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello 231.

Per il corretto svolgimento dei propri compiti, all'OdV devono essere garantite le seguenti condizioni:

- libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo o altra limitazione, a tutta la documentazione presente in WT e possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili;
- adottare e/o attivare procedure di controllo al fine di verificare l'osservanza del Modello 231;
- effettuare verifiche a campione su determinate operazioni e/o atti specifici compiuti nelle "aree a rischio".

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un budget adeguato alle attività necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, che comunque consenta di svolgere i compiti propri dell'OdV in piena autonomia.

L'Organismo di Vigilanza deve incontrare periodicamente tutte le funzioni di vertice al fine di svolgere efficacemente i presidi di controllo. L'addetto risorse umane è il primo interlocutore dell'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul Modello 231 qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza. A ogni soggetto che opera in WT è assicurata piena libertà di informare l'OdV di ogni aspetto potenzialmente rilevante per l'efficace attuazione del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso i canali informativi successivamente indicati, deve essere tempestivamente informato:

- da chiunque venga a conoscenza, dei procedimenti e/o provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi autorità, dai quali risulti la commissione dei reati e comunque la violazione del Modello 231;
- a cura del Responsabile del Personale, dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari aziendali avviati/adottati a seguito della violazione del Modello 231;
- dai membri del Consiglio di Amministrazione o da chiunque ne sia il promotore, di ogni proposta di modifica del Modello 231;
- dai membri del Consiglio di Amministrazione o da chiunque ne sia il promotore, di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei reati e comunque l'efficace funzionamento del Modello 231;
- dall'Amministratore Delegato, delle modifiche organizzative introdotte in azienda, al fine di riconsiderare la definizione delle aree a rischio, del sistema delle deleghe degli amministratori e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione nonché del sistema dei poteri di firma aziendale e di ogni sua successiva modifica e/o integrazione;
- dal Responsabile del Personale, in relazione agli audit effettuati presso i diversi dipartimenti in ordine al rispetto della normativa privacy;
- dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), degli aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, delle eventuali modifiche dei layout significativi per l'impatto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle richieste da parte dei lavoratori tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza circa modifiche e miglioramenti delle condizioni di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, degli eventi relativi ad infortuni e denunce di malattie professionali, delle violazioni delle procedure aziendali in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

L'Organismo di Vigilanza è destinatario delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni, realizzate o tentate, del Modello 231 e del **Codice Etico**. Per quanto concerne le specifiche segnalazioni aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231 e del **Codice Etico**, queste devono essere effettuate da parte di tutti i Destinatari del Modello 231.

Si precisa, infatti, che WT ha ritenuto di individuare nell'Organismo di Vigilanza, in ragione delle relative competenze, l'organo deputato a ricevere le segnalazioni di condotte ai sensi del D.lgs. 24/2023 ("Segnalazioni Whistleblowing"). Per ogni approfondimento sul tema e per la specifica procedura da seguire si veda il **Protocollo** dedicato alle Segnalazioni Whistleblowing (cfr. **Procedura Whistleblowing**).

Flussi informativi dell'OdV nei confronti degli organi aziendali

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione attraverso appositi report informativi in merito:

- alla effettiva attuazione del Modello 231 in WT, riferendo degli esiti dell'attività di controllo e vigilanza effettuata, alle criticità emerse e interventi opportuni sul Modello 231;
- alle segnalazioni di comportamenti che possano integrare una violazione delle prescrizioni del Modello;
- ogni informazione ritenuta utile per l'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli esiti dell'attività di controllo effettuata dall'OdV vengono riportati in apposite note scritte o tramite indicazioni verbali in occasione delle verifiche, nonché in una relazione annuale sull'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza.

Formazione del personale, informazione e diffusione del Modello

In occasione della selezione del personale in WT, il Responsabile del Personale dovrà informare adeguatamente i candidati in ordine al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello 231 e nel **Codice Etico** di WT.

Successivamente al perfezionamento del rapporto di lavoro, il responsabile dell'area in cui la persona è inquadrata, dovrà effettuare periodicamente una puntuale verifica delle prestazioni svolte al fine di prevenire la commissione di reato di cui al Decreto 231.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con gli organi dirigenti, valuta le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di valutazione del personale che tenga conto della previsione normativa di cui al Decreto 231.

Formazione e informazione del personale

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello 231, è operata dagli organismi dirigenti di concerto con l'Organismo di Vigilanza.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa al momento dell'assunzione;
- diffusione del Modello 231 tra il personale aziendale e pubblicazione nello share aziendale;
- seminario/circolari di aggiornamento da svolgersi periodicamente.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli Destinatari in relazione al ruolo svolto in WT (personale direttivo, con funzione di rappresentanza, di aree a rischio).

Formazione e informazione di collaboratori esterni e partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali WT intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".

Saranno forniti ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle politiche aziendali e procedure adottate dall'azienda sulla base del presente Modello 231, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

Sarà cura di WT informare i clienti, gli enti pubblici e in generale i terzi con cui venga a contatto, dell'adesione al presente Modello 231 redatto ai sensi del Decreto 231.

WT provvede inoltre ad aggiungere in ogni nuovo contratto una clausola secondo cui i consulenti esterni, fornitori, conferitori e consorziati (cd. terzi destinatari) garantiranno e formalizzeranno l'impegno al rispetto del Modello 231, a pena di specifiche sanzioni previste nel sistema disciplinare.

Sistema disciplinare

Principi generali

L'efficacia del Modello 231 è legata, come espressamente previsto dal Decreto 231, all'adeguatezza del sistema sanzionatorio in caso di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Il sistema disciplinare, che costituisce parte integrante del Modello 231 diretto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni del Modello 231.

In particolare, sono oggetto di sanzione sia le violazioni del Modello 231 poste in essere dai cd. soggetti apicali, sia le violazioni perpetrate dai cd. subordinati che agiscono in nome e per conto di WT, a prescindere dalla sussistenza di un procedimento penale a carico dei singoli.

In particolare, costituisce violazione del Modello 231:

- a) ogni azione o comportamento non conformi alle prescrizioni o alle procedure previste o richiamate nel Modello 231, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Modello 231, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto 231;

- b) azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure – previste o richiamate – nel Modello 231, ovvero l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal Modello 231, nell'espletamento di attività connesse a quelle individuate come "a rischio reato" che:
- espongano WT a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto 231;
 - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal Decreto 231;
 - siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal Decreto 231.

Costituiscono violazione del **Codice Etico**: azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel **Codice Etico**, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal **Codice Etico**, nell'espletamento delle attività a rischio reato o di attività connesse.

La sanzione sarà commisurata:

- alla rilevanza degli obblighi violati;
- all'elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia);
- al livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- alla condivisione della responsabilità con altri concorrenti;
- alla eventuale reiterazione della stessa;
- all'entità del danno o del pericolo a cui si espone WT in conseguenza della violazione del Modello 231.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello 231 potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello 231 risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.

A tutti i dipendenti (indipendentemente dal fatto che rivestano la qualifica di dirigenti o meno) risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma dei contratti collettivi applicati da WT, coincidenti con quelle previste nel sistema disciplinare di WT.

I criteri generali per l'irrogazione delle sanzioni sono determinati seguendo i principi indicati nel paragrafo precedente.

Le tipologie di sanzioni per i dipendenti sono:

- rimprovero verbale per le infrazioni più lievi;
- rimprovero scritto;
- multa (non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione oraria);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni complessivi;
- licenziamento.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione, in conformità ai principi di cui all'art. 7, L. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori") e alle disposizioni del CCNL.

Prima di procedere all'irrogazione di qualsiasi sanzione, si dovrà comunque contestare la violazione al soggetto responsabile in forma scritta, con comunicazione scritta alle eventuali rappresentanze sindacali unitarie ("RSU") o a chi ne svolga eventualmente le funzioni, garantendo il pieno diritto di replica, con redazione di relativo verbale e assistenza di un rappresentante sindacale ove presente, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e della normativa vigente.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Consiglio di Amministrazione di WT e ogni modifica comunicata ai lavoratori e alle eventuali RSU.

Il sistema disciplinare deve essere redatto per iscritto e adeguatamente divulgato, in virtù della pubblicità delle infrazioni e sanzioni ex art. 7 Statuto dei Lavoratori. Per tale ragione il sistema disciplinare sarà affisso in luogo accessibile a tutti e sarà oggetto di appositi incontri di formazione per diffonderne il contenuto.

Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale

In caso di violazione del Modello 231 da parte di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione di WT o di una sua unità organizzativa ex art. 5, lett. a), del Decreto 231, i provvedimenti disciplinari sono adottati, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, a cui spetta il compito di condurre indagini interne circa la violazione del Modello 231, dall'assemblea dei soci, secondo le norme statutarie.

Per tali soggetti è prevista una gamma diversificata di sanzioni (es. ammonizione scritta, sospensione temporanea degli emolumenti, revoca della delega o sospensione temporanea degli emolumenti per tre mesi, revoca della carica) in relazione alla gravità.

Misure di tutela nei confronti di collaboratori esterni, partner e terzi

La commissione dei reati di cui al Decreto 231 da parte di consulenti, collaboratori e terzi in genere, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole previste nel Modello 231, comporterà per WT l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti di WT, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

A tal fine, devono essere inserite apposite clausole nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di partnership volte a prevedere la dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata nel Decreto 231, nonché l'impegno a prendere visione e rispettare le misure contenute nel Modello 231 e nel **Codice Etico**.

Ogni violazione al Modello 231 posta in essere da parte di collaboratori esterni o partner sarà sanzionata - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite - con la risoluzione espressa/recesso del rapporto contrattuale, fatte inoltre salve eventuali richieste di risarcimento e/o applicazione di una penale qualora da tale comportamento derivino danni concreti per WT.

La clausola risolutiva dovrà essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, in caso di accertata violazione del Modello 231, il legale rappresentante di WT dovrà provvedere alla comunicazione della risoluzione con raccomandata a/r e/o PEC avente efficacia dalla data del ricevimento.

Data: 18/12/2024

Allegati

Allegato 1: Analisi dei rischi comprensiva di Executive Summary, Allegato A

Allegato 2: Elenco dei membri dell'ODV